



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**ELEZIONE DEL PROCURADOR E DI SEDICI
COMPONENETI IL CONSEI GENERAL
DEL COMUN GENERAL DE FASCIA**

**ISTRUZIONI
PER GLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE E PER
L'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE**

Agosto 2020

AVVERTENZA

Le istruzioni che seguono sono state predisposte al fine di agevolare i compiti che gli uffici elettorali di sezione sono chiamati a svolgere in occasione della consultazione per l'elezione del Procurador e di sedici componenti il Consei general del Comun general de Fascia, secondo le modalità previste dalla legge provinciale n. 1 del 2010, che ha approvato lo Statuto del suddetto Comun general.

L'articolo 10 dello Statuto stabilisce che l'elezione di sedici componenti il Consei general e del Procurador si tenga contemporaneamente al turno generale per le elezioni dei consigli comunali e dei sindaci.

L'articolo 10 dello Statuto stabilisce inoltre che per tutto quanto non diversamente disciplinato dal medesimo statuto, trova applicazione la normativa regionale in materia di elezioni del sindaco e dei consigli comunali nei comuni trentini con più di tremila abitanti.

Queste istruzioni pertanto riportano le disposizioni particolari che gli uffici elettorali di sezione istituiti per le elezioni comunali sono tenuti ad osservare in relazione in particolare alle elezioni del Procurador e del Consei general del Comun general de Fascia.

Per quanto non specificato relativamente alla composizione, alla costituzione e alle operazioni degli uffici elettorali di sezione, si rinvia in via generale alle istruzioni impartite dalla Regione per l'elezione diretta del sindaco e per l'elezione dei consigli comunali che si svolgono in contemporanea alla elezione degli organi del Comun general de Fascia.

Gli articoli della legge citati nella presente pubblicazione senza l'indicazione del provvedimento legislativo si riferiscono al Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m..

AVVERTENZA SPECIALE

Per il solo turno generale del 2020 trovano applicazione il decreto legge 20 aprile 2020, n.26 (convertito dalla legge 19 giugno 2020, n.59) e il decreto-legge 14 agosto 2020, n.103, recanti disposizioni eccezionali volte ad assicurare il necessario distanziamento sociale e prevenire i rischi di contagio in considerazione della situazione epidemiologica da COVID-19, come richiamati dalla legge regionale 23 giugno 2020, n. 1.

In particolare ai sensi dell'art. 1-bis, comma 1, del citato decreto-legge n.26/2020, le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali dell'anno 2020 si svolgono, in deroga a quanto previsto dall'art.1, comma 399, della legge n.147/2013, in due giornate di voto, anziché una sola, cioè dalle ore 7 alle ore 23 di domenica e dalle ore 7 alle 15 di lunedì.

Pertanto, l'ufficio di sezione, al termine della giornata di domenica, deve interrompere le operazioni di voto; sigillare l'urna con le schede votate, la cassetta o scatola con le schede autenticate e la sala della elezione; riporre tutti gli oggetti, atti e stampati nella apposita busta, già utilizzata il sabato sera; riprendere le stesse operazioni di voto l'indomani alle ore 7.

Tali adempimenti sono comunque richiamati nel verbale dell'ufficio di sezione.

Ai sensi dell'art.1-bis, comma 3, del medesimo decreto-legge n.26/2020 e dell'art. 2 della citata legge regionale n. 1/2020, se le elezioni comunali si svolgono contemporaneamente a referendum statali, anche confermativi di modifiche costituzionali, e ad altre elezioni (politiche suppletive del Senato, regionali), al termine delle operazioni di voto del lunedì, dopo avere completato le operazioni di riscontro del numero dei votanti per ogni consultazione, si procede, nell'ordine, allo scrutinio relativo alle elezioni politiche suppletive, poi a quello relativo al referendum e, successivamente, a quello relativo alle elezioni regionali, rinviano al martedì lo scrutinio per le elezioni amministrative.

Ai sensi, infine dell'art. 1 del decreto-legge n.103/2020, in ogni ufficio di sezione, l'elettore, dopo essersi recato in cabina ed avere votato e ripiegato la scheda per il referendum, anziché riconsegnarla al presidente dell'ufficio di sezione stesso, provvede ad inserirla direttamente nella corrispondente urna.

INDICE

PARTE PRIMA	6
UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE E VOTAZIONE	6
§ 1. Trattamento economico dei componenti del seggio (articolo 232)	6
§ 2. I rappresentanti di lista	6
§ 3. Consegna al presidente dell'ufficio elettorale degli atti e degli oggetti occorrenti per le operazioni di votazione e scrutinio (articolo 234)	7
§ 4. Autenticazione delle schede (articolo 260)	7
§ 4.-bis Ricostituzione dell'ufficio elettorale di sezione la domenica mattina alle ore 7.00. (articolo 262)	9
§ 4.-ter Costatazioni da fare dopo l'insediamento dell'ufficio elettorale di sezione.	9
§ 5. Apertura della votazione	9
§ 6. Presentazione della tessera elettorale o della sentenza della Corte d'Appello o dell'attestazione del sindaco o dell'attestato sostitutivo della tessera elettorale	10
§ 7. Consegna della scheda e della matita - Espressione del voto (articoli 264, 266 e 271)	11
§ 8. Casi speciali che possono presentarsi durante la votazione - Votazione degli elettori presso il loro domicilio (ufficio distaccato di sezione)	11
§ 9. Sospensione della votazione alle ore 23 della domenica, (Art. 273, art. 2 LR n. 1/2020, art. 1-bis del D.L. n. 26/2020, articoli 64 e 64 bis del DPR n. 361/1957 ed articolo 1, comma 399 della legge n. 147/2013) e accertamento del numero dei votanti	11
§ 10. Ricostituzione dell'ufficio elettorale di sezione il lunedì mattina alle ore 7.00 e prosecuzione delle operazioni di votazione	12
§ 11. Adempimenti da compiersi subito dopo la chiusura della votazione (articolo 273)	12
PARTE SECONDA	14
OPERAZIONI DL SCRUTINIO	14
§ 12. Ricostituzione dell'ufficio elettorale di sezione il martedì mattina 22 settembre 2020 alle ore 9.00 ed inizio delle operazioni di Spoglio e registrazione dei voti	14
§ 13. Casi di nullità - Schede bianche - Schede e voti contestati (articoli 276 e 277)	16
§ 14. Operazioni di controllo e formazione dei plichi (articolo 278)	19
§ 15. Consegna dei plichi e riconsegna del materiale al comune	19
PARTE TERZA	20
OPERAZIONI DELL'UFFICIO CENTRALE	20

§ 16. Costituzione e funzionamento dell'Ufficio centrale (articoli 231, 279 e 281)	20
PARTE QUARTA	22
CENNI SULL'ATTRIBUZIONE DEI SEGGI E SULLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI	22
§ 17. Modalità per l'attribuzione dei seggi e la proclamazione degli eletti	22
§ 18. Proclamazione dell'eletto a Procurador	22
§ 19. Assegnazione dei seggi.	23
ESEMPI DI MODALITA' DI ESPRESSIONE DEL VOTO	25

PARTE PRIMA

UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE E VOTAZIONE

§ 1. Trattamento economico dei componenti del seggio (articolo 232)

Ai sensi dell'articolo 232, ai componenti degli uffici elettorali coinvolti nelle operazioni elettorali per le elezioni del Comun general de Fascia è riconosciuto, oltre al compenso fisso corrisposto per le elezioni comunali, un trattamento economico aggiuntivo nelle seguenti misure, rideterminate annualmente con Decreto del Presidente della Regione:

- a) per i presidenti di tutti gli uffici elettorali coinvolti nelle elezioni del Comun general (compenso complessivo) Euro 35,43
- b) per gli scrutatori e il segretario di tutti gli uffici elettorali coinvolti nelle elezioni del Comun general (compenso complessivo) Euro 22,95
- c) per il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale presso il Comun general de Fascia, che svolge funzioni di ufficio centrale (compenso *giornaliero*) Euro 71,98
- d) per i componenti, compreso il segretario, dell'ufficio centrale circoscrizionale presso il Comun general de Fascia, che svolge funzioni di ufficio centrale (compenso *giornaliero*) Euro 55,29

Si fa presente che il trattamento economico previsto per i titolari dell'ufficio spetta nella stessa misura a chi venga espressamente incaricato, nei casi previsti dalla legge, della surroga del presidente, degli scrutatori o del segretario.

Per quanto riguarda il trattamento fiscale dei compensi, si rinvia alla normativa vigente ed alle istruzioni impartite dalla Regione autonoma Trentino Alto – Adige per le elezioni comunali.

§ 2. I rappresentanti di lista

I delegati delle liste dei candidati alla carica di Procurador o di componente il Consei general, di cui all'art. 242, comma 1, lett. e), hanno la facoltà di designare un rappresentante di lista presso ogni seggio e

presso l'ufficio centrale. Per le modalità di designazione dei rappresentanti e per i poteri ad essi riconosciuti si rinvia alle Istruzioni per la presentazione delle candidature per l'elezione del Procurador e di 16 componenti il Consei generale del Comun general de Fascia, pubblicate sul sito internet della Provincia all'indirizzo: http://www.comunitavalle.provincia.tn.it/elezioni_comun_general_de_Fascia_2020.

§ 3. Consegna al presidente dell'ufficio elettorale degli atti e degli oggetti occorrenti per le operazioni di votazione e scrutinio (articolo 234)

Il materiale per le elezioni del Comun general è fornito dalla Provincia autonoma di Trento per il tramite della Regione.

Il presidente del seggio prima delle ore 16.00 del sabato che precede il giorno della votazione, ha l'obbligo di prendere in consegna, **nei locali dell'ufficio della sezione**, dal sindaco o da un suo delegato, il materiale indicato nell'articolo 234, **ivi compreso quello relativo alle elezioni del Comun general**; della consegna dovrà redigersi **apposito verbale**.

In particolare al presidente del seggio verrà consegnato anche il pacco delle schede relativo all'elezione del Comun general che deve essere aperto solo dopo la costituzione dell'ufficio elettorale.

§ 4. Autenticazione delle schede (articolo 260)

Il sabato che precede il giorno della votazione, dopo la costituzione dell'ufficio di sezione, il presidente - fatta constatare ai presenti la perfetta integrità del pacco contenente le schede per la votazione, predisposto e sigillato dalla Provincia - lo apre ed accerta il numero di schede in esso contenute.

Il presidente preleva dal pacco le schede occorrenti per la votazione in numero eguale a quello degli **elettori iscritti** nelle liste di sezione e le autentica apponendovi il bollo della sezione.

Ai fini della determinazione delle schede da autenticare, si dovrà tener conto degli elettori ammessi al voto domiciliare: dal numero di schede da autenticare andrà detratto il numero degli elettori iscritti nelle liste di sezione che votano a domicilio in altra sezione e andrà aggiunto invece il numero degli elettori non iscritti nelle liste di sezione, ma aventi dimora

nell'ambito territoriale della sezione dei quali, pertanto, l'ufficio di sezione sarà chiamato a raccogliere il voto al rispettivo domicilio. Si precisa che al fine dell'accertamento del numero degli elettori, coloro che votano a domicilio devono essere considerati esclusivamente dall'ufficio elettorale della sezione nel quale sono originariamente iscritti. L'ufficio elettorale di sezione che ha raccolto il voto a domicilio considera tali elettori solo al fine del calcolo del numero dei votanti.

Le schede non devono essere né numerate né firmate, ma esclusivamente timbrate con il bollo della sezione.

A questo proposito si evidenzia che gli uffici elettorali di sezione dei comuni del territorio appartenente al Comun general de Fascia (comuni della Valle di Fassa) utilizzano per tutte le operazioni elettorali connesse alle elezioni degli organi del Comun general de Fascia **lo stesso timbro** di sezione fornito dalla Regione ed utilizzato per le operazioni elettorali connesse alle elezioni degli organi comunali.

Al termine dell'operazione di timbratura delle schede, il presidente, fatto constatare ai presenti che l'urna destinata a raccogliere le schede autenticate è completamente vuota, vi depone tutte le schede autenticate, pronte per la votazione. Nel caso di più votazioni contemporanee depone le schede autenticate nell'apposita cassetta.

Le schede che non sono state autenticate servono, finché è aperta la votazione, per sostituire quelle autenticate che risultino deteriorate e quelle che sono consegnate ad elettori, i quali, pur avendo diritto di votare nella sezione, non sono iscritti nelle liste. A votazione chiusa, tali schede debbono essere inviate al Tribunale o sua sezione distaccata (articolo 273).

Il presidente provvede quindi a chiudere l'urna contenente le schede autenticate incollandovi due strisce di carta. Su di esse appongono la firma il presidente, i componenti dell'ufficio elettorale e i rappresentanti delle liste. Analoga operazione viene effettuata per la cassetta contenente le schede non autenticate.

Il presidente rimanda quindi le operazioni alle ore 7.00 del giorno seguente.

Per le ulteriori modalità relative all'autenticazione delle schede, e per le ulteriori operazioni degli uffici elettorali di sezione relative alle operazioni preliminari alla votazione, si rinvia alle istruzioni per le elezioni comunali.

§ 4.-bis Ricostituzione dell'ufficio elettorale di sezione la domenica mattina alle ore 7.00. (articolo 262)

Anche prima delle ore 7.00 del mattino di domenica, primo giorno fissato per la votazione, il presidente ricostituisce l'ufficio elettorale di sezione con le stesse persone del giorno precedente, provvedendo alla sostituzione di eventuali assenti. Per le ulteriori modalità relative alla ricostituzione dell'ufficio elettorale si rinvia alle istruzioni per le elezioni comunali.

§ 4.-ter Costatazioni da fare dopo l'insediamento dell'ufficio elettorale di sezione.

Insediato l'ufficio elettorale, il presidente fa constatare ai componenti del seggio elettorale l'integrità dei sigilli che chiudono le urne o apposite cassette contenenti le schede autenticate relative alla elezione degli organi del Comun general de Fascia. Quindi, apre i plichi e le scatole contenenti le schede non autenticate.

Successivamente, fatto constatare che l'urna destinata a ricevere le schede votate è vuota, il presidente provvede a chiuderla ed a sigillarla, lasciando aperta solo la fessura per l'introduzione delle schede votate.

§ 5. Apertura della votazione

Compiute le operazioni preliminari di cui ai paragrafi precedenti, il presidente espone ai presenti le modalità di votazione, astenendosi però da qualsiasi esemplificazione e avvertendo gli elettori che la scheda deve essere restituita debitamente piegata dall'elettore medesimo prima di uscire dalla cabina (articolo 264, comma 1). Con la scheda deve essere restituita anche la matita.

Tali istruzioni ed avvertenze devono essere ripetute nel corso della votazione, in modo che tutti gli elettori ne siano informati.

Il presidente, infine, dichiara aperta la votazione.

L'ora di inizio della votazione deve essere indicata nel verbale.

§ 6. Presentazione della tessera elettorale o della sentenza della Corte d'Appello o dell'attestazione del sindaco o dell'attestato sostitutivo della tessera elettorale

Dopo che il presidente ha identificato l'elettore ed ha controllato che sulla tessera elettorale non sia apposto il bollo di altra sezione con la data dell'elezione in svolgimento, uno scrutatore appone sulla tessera elettorale, all'interno di uno degli spazi per la certificazione del voto, il timbro della sezione e la data, provvedendo, altresì, ad annotare il numero della tessera stessa sull'apposito registro.

Sul medesimo registro, inoltre, a fianco del numero della tessera elettorale di ciascun votante, verrà riportato il numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione del votante stesso; **si prenderà nota**, infine, del numero di elettori che pur essendosi presentati al seggio e avendo avuto annotato il numero della tessera elettorale **non hanno partecipato** per qualsiasi motivo alla consultazione ovvero **hanno votato soltanto per una delle consultazioni**, qualora nella medesima giornata si svolgano più consultazioni elettorali. **Tale ultima annotazione deve essere effettuata anche sulla lista degli elettori.**

Tali adempimenti rivestono particolare importanza, sia ai fini dei successivi controlli circa il numero dei votanti, sia per escludere ogni possibilità di duplicazione di voto.

L'elettore che si presenta a votare munito di una sentenza o dell'attestazione del sindaco (art. 252) o dell'attestato del sindaco sostitutivo della tessera elettorale per quella consultazione, (rilasciata ai sensi dell'articolo 32-bis del DPR 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni) consegna, al posto della tessera elettorale, la sentenza, l'attestato o l'attestazione stessa, su cui il presidente appone l'annotazione dell'avvenuta manifestazione di voto nonché la propria firma e il bollo della sezione; le sentenze e le attestazioni vanno inserite nell'apposito plico di cui all'articolo 278, comma 1, lettera a).

Del nominativo dell'elettore e degli estremi della sentenza o dell'attestazione è presa nota nell'apposito paragrafo del verbale dell'ufficio.

§ 7. Consegna della scheda e della matita - Espressione del voto (articoli 264, 266 e 271)

Il presidente consegna all'elettore la matita copiativa per l'espressione del voto e la scheda facendo constatare allo stesso elettore che essa è debitamente autenticata con il bollo della sezione. La scheda di votazione deve essere consegnata **aperta** agli elettori, affinché sia possibile accertare che all'interno non vi siano tracce di scrittura o altri segni che possano invalidarla.

Per le ulteriori modalità relative all'espressione del voto si rinvia alle istruzioni per le elezioni comunali.

§ 8. Casi speciali che possono presentarsi durante la votazione - Votazione degli elettori presso il loro domicilio (ufficio distaccato di sezione)

Per quanto riguarda l'ammissione al voto domiciliare degli elettori in condizioni di dipendenza da apparecchiature elettromedicali, si rinvia alle istruzioni impartite per le elezioni comunali, tenendo presente che nel caso in cui l'elettore **richieda di votare a domicilio per le sole elezioni del Comun general de Fascia** tale possibilità è riconosciuta anche qualora la dimora dell'elettore sia ubicata presso un comune diverso da quello nelle cui liste l'elettore è iscritto, purché presso uno dei comuni della Valle di Fassa.

§ 9. Sospensione della votazione alle ore 23 della domenica, (Art. 273, art. 2 LR n. 1/2020, art. 1-bis del D.L. n. 26/2020, articoli 64 e 64 bis del DPR n. 361/1957 ed articolo 1, comma 399 della legge n. 147/2013) e accertamento del numero dei votanti

Il presidente alle ore 23 del giorno di domenica, primo giorno di votazione, sospende le operazioni di voto, ammettendo comunque a votare gli elettori ancora presenti a tale ora nei locali del seggio.

Procede quindi a verificare gli elettori che hanno votato nella giornata di domenica.

Per le ulteriori modalità relative alle operazioni successive alla sospensione della votazione si rinvia alle istruzioni per le elezioni comunali.

Il Presidente rinvia il seguito delle operazioni di voto della sezione elettorale alle ore 7.00 della mattina successiva, lunedì 21 settembre 2020.

§ 10. Ricostituzione dell'ufficio elettorale di sezione il lunedì mattina alle ore 7.00 e prosecuzione delle operazioni di votazione.

Compiute le operazioni preliminari di cui ai paragrafi precedenti al paragrafo 5, il presidente dichiara nuovamente aperta la votazione alle ore 7.00 della mattina successiva, lunedì 21 settembre 2020.

L'ora di inizio della votazione deve essere indicata nel verbale.

Le istruzioni ed avvertenze di cui ai paragrafi precedenti devono essere ripetute nel corso del secondo giorno di votazione.

§ 11. Adempimenti da compiersi subito dopo la chiusura della votazione (articolo 273)

Dichiarata chiusa la votazione alle ore 15 del giorno di lunedì 21 settembre 2020, il presidente provvede alle operazioni di riscontro dopo aver sgombrato il tavolo di tutte le carte e degli oggetti non più necessari.

Il presidente provvede:

- a) ad **accertare il numero dei votanti**, rilevando il dato dalla lista autenticata utilizzata per la votazione (articolo 273, lettera b) non computando gli elettori che hanno votato solo per le elezioni degli organi del comune e tenendo conto:
 - degli elettori ammessi a votare in base all'articolo 252, lettere b), c) e d);
 - degli elettori, non iscritti, non deambulanti che hanno votato nella sezione;
 - degli elettori, non iscritti, ammessi al voto domiciliare, risultanti dalle iscrizioni fatte in calce alla lista sezionale.

In proposito, al fine della corretta compilazione del verbale occorre ricordare che i “votanti” sono gli elettori che hanno votato, mentre gli “elettori” sono i cittadini iscritti a vario titolo nelle liste elettorali della sezione del comune. Considerata la possibilità che un elettore si esprima per una sola consultazione, è possibile che il numero dei votanti per le elezioni del Comun general de Fascia non coincida con quello dei votanti per le elezioni comunali.

Il numero complessivo dei votanti della sezione sarà distinto in maschi e femmine;

- b) a controllare la rispondenza tra il numero dei votanti, comprensivo degli elettori ammessi a votare ai sensi dell'articolo 252, lettere b), c), e d), degli elettori non deambulanti e degli elettori ammessi al voto domiciliare, aggiunti in calce alla lista perché non iscritti nella sezione, ed il numero complessivo delle tessere elettorali dei votanti risultante dall'apposito registro;
- c) a controllare la rispondenza del numero degli elettori iscritti che **non** hanno votato con quello delle schede autenticate, ma non utilizzate nella votazione, tenendo conto anche delle schede non restituite o restituite senza il bollo (articolo 273, lettera c);
- d) a formare il plico n. 1 diretto al Tribunale contenente tutte le schede autenticate e non utilizzate, nonché tutte le schede non autenticate (articolo 273, lettera d);
- e) a sigillare il plico n. 1 con il bollo e la firma di tutti i componenti l'ufficio ed a farlo immediatamente recapitare al sindaco del comune per il successivo inoltro al Tribunale.

PARTE SECONDA OPERAZIONI DI SCRUTINIO

§ 12. Ricostituzione dell'ufficio elettorale di sezione il martedì mattina 22 settembre 2020 alle ore 9.00 ed inizio delle operazioni di spoglio e registrazione dei voti

Le operazioni di scrutinio relative alle elezioni degli organi del Comun general sono eseguite, senza interruzione, dopo le operazioni di spoglio per le elezioni del sindaco e del consiglio comunale.

Il procedimento di spoglio è descritto dall'articolo 275: le operazioni devono svolgersi senza interruzione ed essere ultimate entro sei ore dal loro inizio. Al fine di rendere più spedite le operazioni, i presidenti dovranno adottare i seguenti accorgimenti:

- a) lo scrutatore designato con sorteggio estrae successivamente dall'urna ogni scheda e la consegna al presidente, il quale enuncia ad alta voce il nome del candidato Procurador votato ed i voti in essa contenuti (voto di lista e singoli voti di preferenza); contemporaneamente un altro scrutatore e il segretario annotano, separatamente, nelle tabelle di scrutinio, i voti proclamati;
- b) il presidente passa quindi la scheda ad altro scrutatore che la aggiunge a quelle già esaminate di uguale espressione. Il presidente disporrà affinché le schede che contengono voti validi solo per il candidato alla carica di Procurador siano raggruppate per ciascun candidato separatamente dalle schede contenenti anche altri voti (ad esempio un voto valido per una lista del medesimo collegamento) essendo necessario indicare tale dato nel verbale delle operazioni del seggio;
- c) le schede nulle, quelle dalle quali non risulti alcuna manifestazione di voto (bianche) e anche quelle contestate per qualsiasi motivo, devono essere **immediatamente vidimate dal presidente e da almeno due scrutatori**;
- d) ad ogni voto registrato il segretario enuncia ad alta voce il totale dei voti raggiunti dal candidato alla carica di Procurador, dalla lista e dai candidati alla carica di componente del Consei general ed il terzo scrutatore, che tiene il secondo esemplare della tabella di scrutinio, conferma detto numero ripetendolo ad alta voce. In caso di discordanza, il presidente fa eseguire immediatamente i necessari controlli.

Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.

Si rammenta che la vigente normativa non consente che le schede siano accantonate al momento dello spoglio per essere prese in esame successivamente e separatamente rispetto alle altre schede. **È vietato quindi estrarre dall'urna una nuova scheda se quella precedentemente estratta non sia stata spogliata, depositata ed i relativi voti registrati** (articolo 275, comma 3).

Nell'effettuare lo scrutinio si tengano presenti le seguenti indicazioni relative all'espressione del voto da parte degli elettori.

Per le elezioni del Comun general de Fascia ogni elettore può:

a) tracciare con la matita copiativa un segno di voto sia sul nominativo di un candidato alla carica di Procurador sia sul contrassegno della lista collegata a tale candidato.

In questo caso, il voto si intende validamente espresso sia in favore del candidato alla carica di Procurador sia in favore della lista ad esso collegata;

b) tracciare con la matita copiativa un segno di voto sul simbolo di una lista. In questo caso il voto si intende validamente espresso non solo per la lista ma anche a favore del collegato candidato alla carica di Procurador.

c) tracciare con la matita copiativa un segno di voto sul nome del candidato alla carica di Procurador senza segnare alcun contrassegno di lista.

In tal caso, l'elettore esprime un voto valido **per il solo candidato - Procurador votato** ed è esclusa ogni attribuzione di voto alla lista collegata. Si tenga presente che in questo caso nelle tabelle di scrutinio **non deve essere segnato** alcun voto per la lista collegata, poiché ai sensi dell'articolo 283 comma 1 lett. c) il totale dei voti validi del candidato alla carica di Procurador costituisce il voto di gruppo della lista collegata (la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate);

d) esprimere fino a due voti di preferenza per candidati alla carica di componente il Consei general segnando, sull'apposita riga tracciata sulla destra di ogni contrassegno, i nominativi dei candidati preferiti appartenenti alla lista compresa nel corrispondente spazio, senza segnare il relativo contrassegno. In tal caso, si intende validamente votato **anche** il candidato alla carica di Procurador **nonché** la lista cui appartiene il candidato votato.

Si tenga presente, inoltre, che:

1) ogni elettore può esprimere **fino a due voti di preferenza** (art. 266, comma 2);

- 2) la preferenza per essere valida deve essere espressa, esclusivamente, per candidati compresi nella lista votata (art. 266, comma 2);
- 3) il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno di lista votato, il cognome del candidato preferito, compreso nella lista medesima;
- 4) sono peraltro efficaci le preferenze espresse in uno spazio diverso da quello posto a fianco della lista votata, purché si riferiscano a candidati della lista votata (art. 277, comma 5);
- 5) in caso di identità di cognome tra i candidati, si deve sempre scrivere il cognome e il nome e, ove occorra, data e luogo di nascita;
- 6) qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore nel dare la preferenza può scriverne uno solo. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione tra più candidati (art. 266, comma 2);
- 7) i candidati potranno essere indicati anche con il soprannome o il nome volgare, purché siano chiaramente identificabili.

Pare opportuno evidenziare che **non è ammesso il voto disgiunto** (e cioè tracciare con la matita copiativa un segno sul nominativo di un candidato alla carica di Procurador e un altro segno su una lista non collegata al candidato-Procurador votato). Infatti ai sensi dell'art. 276, comma 3 lett. c) e d) sono tutti nulli i voti contenuti in schede:

1. nelle quali l'elettore ha espresso il voto per più candidati alla carica di Procurador;

2. nelle quali l'elettore ha espresso al contempo un voto per un candidato alla carica di Procurador ed un voto per una delle liste ad esso non collegate.

§ 13. Casi di nullità - Schede bianche - Schede e voti contestati (articoli 276 e 277)

L'esercizio del voto costituisce un diritto fondamentale del cittadino per cui deve essere adottata un'interpretazione diretta a ricercare l'effettiva volontà dell'elettore, per evitare l'annullamento del voto e quindi evitare l'inefficacia dell'espressione della volontà degli elettori, riducendo così al minimo la dispersione dei suffragi.

Nei casi dubbi, restando comunque assicurata la segretezza del voto, sarà sempre da preferire la soluzione che favorisce l'attribuzione del voto.

Lo stesso legislatore ha sottolineato questo principio disponendo, all'art. 276, comma 1, che *“la validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni volta che se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore”*, e al comma 3 lettera a) del medesimo articolo *“sono nulli i voti ...”* solo quando sia provato *“in modo inoppugnabile che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto”*.

Gli articoli 276 e 277, sui quali è richiamata la particolare attenzione del presidente e dei membri dell'ufficio elettorale, enunciano i casi di nullità della scheda, dei voti in essa contenuti o di inefficacia dei medesimi. Considerate tali disposizioni, alla luce delle modalità di espressione di voto per gli organi del Comun general de Fascia previste dall'articolo 10 dello Statuto, si segnala in particolare:

1. Le schede sono nulle:

- a) quando non sono quelle prescritte dall'articolo 234 o, essendo sfuggite al controllo durante la votazione, non portano il bollo richiesto dall'articolo 260;
- b) quando, pur non esprimendo il voto per alcuna delle liste o per alcuno dei candidati, contengano altre indicazioni.

2. Sono nulli i voti contenuti in schede:

- a) che presentino scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto. Si tenga conto che i segni che possono invalidare il voto o la scheda sono soltanto quelli apposti dall'elettore, con esclusione, quindi, di segni tipografici o di altro genere.
- b) nelle quali l'elettore abbia espresso il voto di lista per più contrassegni;
- c) nelle quali l'elettore abbia espresso il proprio voto per più candidati alla carica di Procurador;
- d) nelle quali l'elettore abbia espresso al contempo un voto per un candidato alla carica di Procurador e un voto per una lista ad esso non collegata.

3. Sono nulle le preferenze:

- a) nelle quali il candidato non sia stato designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista (articolo 277, comma 3);

b) espresse mediante il numero anziché scrivendo il cognome o il nome e cognome del candidato.

Pare opportuno precisare che, essendo stata soppressa la facoltà di esprimere il voto di preferenza a mezzo di numeri e dovendo ora gli elettori esprimere tale voto scrivendo il cognome del candidato preferito, occorre dare la più ampia applicazione al principio sancito dall'art. 276, comma 1, in base al quale deve essere ammessa la validità del voto ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore: ciò comporta che deve essere ritenuto valido il voto di preferenza anche se espresso con errori ortografici che non impediscono comunque di individuare il candidato prescelto.

4. Sono infine inefficaci le preferenze:

a) espresse per candidati appartenenti ad una lista diversa da quella votata;

b) espresse in eccedenza a due per la carica di componente il Consejo general;

c) espresse per il candidato alla carica di Procurador.

Si considerano **bianche** le schede che, regolarmente munite del bollo, non contengano alcuna espressione di voto, né segni o traccia di scrittura.

Durante lo scrutinio possono essere sollevate contestazioni sulla validità dei voti contenuti in qualche scheda, sia per quanto riguarda il voto di lista, sia relativamente ai voti di preferenza.

Sull'assegnazione o meno dei voti contestati decide in via provvisoria il presidente del seggio, sentiti gli scrutatori; è rimesso quindi alla sensibilità del presidente il compito di vanificare eventuali tentativi di sollevare **senza fondato motivo** incidenti e contestazioni per turbare l'andamento delle operazioni o per rendere incerti i risultati dello scrutinio, tenuto conto che il parere degli scrutatori è obbligatorio ma non vincolante.

I voti contestati, sia quelli per il candidato Procurador, che quelli per la lista e di preferenza, devono essere indicati nel verbale in base ai motivi della contestazione.

Nel verbale devono essere riportate anche le decisioni del presidente indicando, per ogni lista e per ogni candidato, i voti assegnati e quelli non assegnati.

Le schede contestate e quelle contenenti voti contestati devono essere immediatamente vidimate con la firma del Presidente e di almeno due scrutatori (articolo 274).

§ 14. Operazioni di controllo e formazione dei plichi (articolo 278)

Ultimato lo scrutinio, il presidente fa contare tutte le schede votate e registrate nelle tabelle di scrutinio e nei verbali. Questa operazione è effettuata sommando le schede che contengono voti validi per i candidati Procurador, le schede bianche, le schede nulle e quelle che contengono solo voti nulli.

Uno scrutatore ed il segretario completano la compilazione del verbale, seguendo le istruzioni del presidente che dichiara il risultato dello scrutinio, dopo di che si provvede alla formazione dei seguenti plichi:

- 1) *plico numero 2* diretto all'Ufficio centrale circoscrizionale;
- 2) *plico numero 3* diretto alla Segreteria del Comun general de Fascia;
- 3) *plico numero 4* diretto alla Segreteria del Comun general de Fascia.

N.B.: All'esterno di ogni busta (plico) deve essere indicato il materiale che la stessa è destinata a contenere. Tutti i plichi diretti al Tribunale (o alla sezione distaccata) ed alla segreteria del Comun general de Fascia vanno consegnati al sindaco del comune o ad un suo delegato che ne curerà l'inoltro agli uffici destinatari.

§ 15. Consegna dei plichi e riconsegna del materiale al comune

Il presidente, terminate le operazioni di competenza dell'ufficio di sezione, provvede personalmente o, per sua delega scritta, tramite uno scrutatore, per la consegna dei plichi come indicato al § 11, lettera e), e al § 14:

- plichi n. 1, 3 e 4 al sindaco del comune, il quale ne rilascia ricevuta e provvede al loro inoltro agli uffici destinatari (articolo 291, comma 3);
- plico n. 2 al presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso il Comun general de Fascia.

PARTE TERZA OPERAZIONI DELL'UFFICIO CENTRALE

§ 16. Costituzione e funzionamento dell'Ufficio centrale (articoli 231, 279 e 281)

Secondo quanto disposto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 276 di data 27 febbraio 2020: “Modalità attuative e organizzative per lo svolgimento delle procedure elettorali per l’elezione del Consigli general e del Procurador del Comun general de Fascia contemporanee al turno elettorale generale per il rinnovo degli organi comunali dell’anno 2020”, nonché ai sensi dell’articolo 10 dello Statuto del Comun general de Fascia, approvato con legge provinciale n. 1 del 2010, **le funzioni di Ufficio centrale per le elezioni del 2020 del Comun general de Fascia sono assicurate dall’Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso la sede del Comun general.** Le sezioni elettorali presenti nei comuni del territorio del Comun general sono dieci.

L’articolo 281 stabilisce che l’Ufficio centrale, nel caso di comuni aventi più di tre e fino a quindici sezioni, venga costituito alle ore 14.00 del lunedì; tuttavia, qualora la prima sezione del predetto comune non avesse per tale ora ultimato le operazioni di propria competenza, il presidente procederà al completamento di tali operazioni e incaricherà uno scrutatore per il ricevimento del plico n. 2 che, nel frattempo, i presidenti delle altre sezioni dovessero consegnare o far consegnare. Il medesimo scrutatore riceverà gli analoghi plichi che perverranno dopo l’inizio delle operazioni di competenza dell’Ufficio centrale.

Poiché per il turno generale del 2020 trovano applicazione anche le norme previste dalla legge regionale 23 giugno 2020, n. 1 recante “Norme urgenti di rinvio del turno elettorale generale 2020 per l’elezione del sindaco e dei consigli comunali”, e la normativa nazionale ivi richiamata, L’Ufficio centrale si costituirà alle ore 15 del martedì 22 settembre 2020.

A tal fine qualora la prima sezione del predetto comune non avesse per tale ora ultimato le operazioni di propria competenza, il presidente procederà al completamento di tali operazioni e incaricherà uno scrutatore per il ricevimento del plico n. 2 che, nel frattempo, i presidenti delle altre sezioni dovessero consegnare o far consegnare. Il medesimo scrutatore riceverà gli analoghi plichi che perverranno dopo l’inizio delle operazioni di competenza dell’Ufficio centrale circoscrizionale.

L'Ufficio centrale, non appena costituito, darà inizio alle operazioni di propria competenza, anche se per quell'ora non siano ancora giunti i plichi di tutte le sezioni e proseguirà le operazioni medesime fino al loro compimento.

Il presidente dell'Ufficio centrale avrà cura di far assumere informazioni, a mezzo del sindaco, per conoscere se, tenendo conto della distanza delle sezioni ritardatarie dalla sede dell'Ufficio centrale, lo stato dei lavori delle medesime possa garantire la consegna del plico n. 2 entro le ore 15.00 del martedì o comunque entro il termine previsto per l'ultimazione dei lavori di competenza dell'Ufficio centrale, qualora questo si trovi ancora impegnato nella registrazione dei dati relativi alle altre sezioni. **Si tenga presente peraltro, per quanto riguarda i tempi di ultimazione delle operazioni di scrutinio, la contemporaneità di altre consultazioni.**

Se tali condizioni non dovessero verificarsi o se, per causa di forza maggiore, le operazioni presso le sezioni ritardatarie non potessero proseguire, il presidente dell'Ufficio centrale disporrà che vengano celermente consegnati all'Ufficio gli atti, il verbale, le urne sigillate contenenti le schede votate, scrutinate o no, le tabelle di scrutinio e quanto altro necessario per il completamento delle operazioni di scrutinio e procederà quindi al completamento delle operazioni stesse relative alla sezione interessata.

Delle operazioni compiute dall'Ufficio centrale, il presidente fa dare atto nel verbale a stampa opportunamente predisposto. Tale verbale deve essere compilato in due esemplari di cui uno sarà incluso nel plico n. 6 diretto alla Provincia e l'altro nel plico n. 7 diretto alla Segreteria del Comun general de Fascia.

All'esterno delle buste destinate a formare i plichi di cui sopra, è indicato esattamente il materiale che ognuna di esse dovrà contenere, nonché le modalità per il recapito.

PARTE QUARTA
CENNI SULL'ATTRIBUZIONE DEI SEGGI E SULLA
PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

§ 17. Modalità per l'attribuzione dei seggi e la proclamazione degli eletti

Si ritiene opportuno accennare brevemente in questa sede anche alle operazioni successive allo scrutinio ovvero alle operazioni relative all'assegnazione dei seggi e alla proclamazione degli eletti, che sono svolte dall'Ufficio centrale circoscrizionale.

L'Ufficio centrale circoscrizionale, costituito alle ore 15.00 del martedì, inizia immediatamente le operazioni per l'assegnazione dei seggi alle singole liste e per la proclamazione degli eletti, operazioni che devono concludersi senza alcuna interruzione. Per la costituzione dell'Ufficio, la proclamazione degli eletti, e quindi per la validità di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale, comprese la lettura e la firma del verbale, è necessaria la presenza di tutti i membri dell'Ufficio.

A chiusura delle operazioni, il presidente dell'Ufficio centrale provvede alla chiusura del verbale, alla confezione dei plichi diretti alla Provincia ed al Comun general de Fascia. Il presidente pertanto dispone:

- per il deposito di un esemplare del verbale nella Segreteria del Comun general de Fascia;
- per il recapito dell'altro esemplare del verbale dell'ufficio centrale, unitamente ai verbali di tutte le sezioni dei comuni del territorio del Comun general, e dei relativi allegati, alla Provincia.

Il Presidente infine dichiara sciolta l'adunanza (art. 281)

Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, dopo aver riesaminato le schede contenenti voti contestati e non assegnati, decide sull'assegnazione o meno dei voti relativi, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste ed i reclami presentati in proposito.

§ 18. Proclamazione dell'eletto a Procurador

Il presidente dell'Ufficio centrale determina innanzitutto la cifra individuale di ciascun candidato alla carica di Procurador, costituita dai voti validi ottenuti in tutte le sezioni dei comuni del territorio del Comun

general de Fascia; compone la graduatoria dei candidati a tale carica, disponendo i nominativi in ordine di cifra individuale decrescente e **proclama eletto Procurador (articolo 283, comma 1) il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta (50% + 1) dei voti validi espressi per tutti i candidati alla carica di Procurador.**

Qualora nessun candidato Procurador ottenga la maggioranza assoluta dei voti validi, le operazioni sono sospese e si deve procedere ad un secondo turno di votazione ai sensi dell'articolo 266, comma 4, che avrà luogo la seconda domenica successiva al primo turno di votazione.

Le operazioni elettorali relative al secondo turno di votazione sono regolate dalle norme relative allo svolgimento del primo turno. Gli uffici elettorali costituiti per il primo turno di votazione sono mantenuti per il secondo.

§ 19. Assegnazione dei seggi.

Dopo la proclamazione del Procurador, il presidente dell'Ufficio centrale procede quindi a determinare le cifre elettorali di lista, la cifra individuale di ciascun candidato alla carica di componente il Consei general e compone la graduatoria dei candidati, disponendo i nominativi in ordine di cifra individuale decrescente.

Nell'effettuare tali operazioni si tenga presente che:



- la cifra elettorale di ogni lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del Comun general de Fascia;
- deve essere calcolata la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate (art. 283 comma 1 lett. c) che è costituita dalla somma dei voti validi riportati al primo turno, in tutte le sezioni del Comun general de Fascia, dal collegato candidato alla carica di Procurador;
- la cifra individuale di ciascun candidato alla carica di componente il Consei general è costituita dalla somma dei voti validi di preferenza ottenuti in tutte le sezioni del Comun general de Fascia.

Infine, il presidente procede alla ripartizione dei seggi ed assegna i seggi in proporzione ai voti validi conseguiti da ciascuna lista o gruppo di liste (che corrispondono ai voti validi ottenuti al primo turno dal collegato candidato alla carica di Procurador), assicurando il sessanta per cento dei seggi da assegnare (oltre al seggio relativo al Procurador) alla lista collegata nell'unico o nel secondo turno con il candidato Procurador eletto; alla lista collegata al candidato eletto Procurador è **in ogni caso** attribuito il sessanta

per cento dei seggi da assegnare (oltre al seggio del Procurador), ma non più del settanta per cento dei seggi medesimi (sempre senza tener conto del seggio del Procurador).



Nell'ambito delle liste vengono proclamati eletti in primo luogo i candidati alla carica di Procurador non risultati eletti e poi, fino alla concorrenza dei seggi a cui le liste hanno diritto, i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più alte.

ESEMPI DI MODALITA' DI ESPRESSIONE DEL VOTO

COGNOME E NOME (candidato alla carica di Procurador)		TIZIO
		Voto di preferenza componente Consei general
		CAIO
		Voto di preferenza componente Consei general
COGNOME E NOME (candidato alla carica di Procurador)		
		Voto di preferenza componente Consei general
		Voto di preferenza componente Consei general



1. L'elettore ha votato tracciando un segno sul contrassegno della lista ed ha espresso due preferenze scrivendo i cognomi dei candidati alla carica di componente del Consei general compresi nella lista.

Sono da attribuire: il voto al candidato Procurador collegato alla lista votata, alla lista e ai candidati componenti del Consei general.

COGNOME E NOME (candidato alla carica di Procurador)		<hr/> Voto di preferenza componente Consei general
		<hr/> Voto di preferenza componente Consei general
COGNOME E NOME (candidato alla carica di Procurador)		<hr/> Voto di preferenza componente Consei general
		<hr/> Voto di preferenza componente Consei general


2. L'elettore ha votato tracciando un segno sul contrassegno di lista.

Si attribuisce il voto alla lista segnata e al candidato Procurador ad essa collegato.

<p>COGNOME E NOME (candidato alla carica di Procurador)</p>		<p>TIZIO</p> <hr/> <p>Voto di preferenza componente Consei general</p> <hr/> <p>Voto di preferenza componente Consei general</p>
<p>COGNOME E NOME (candidato alla carica di Procurador)</p>		<hr/> <p>Voto di preferenza componente Consei general</p> <hr/> <p>Voto di preferenza componente Consei general</p>



3.L'elettore ha votato scrivendo il cognome di un candidato componente del Consei general vicino alla lista alla quale appartiene.

Il voto è da attribuire al candidato Procurador collegato alla lista cui appartiene il candidato componente del Consei general, alla lista e allo stesso candidato.

COGNOME E NOME	1	Voto di preferenza componente Consei general
(candidato alla carica di Procurador)		Voto di preferenza componente Consei general
	2	Voto di preferenza componente Consei general
COGNOME E NOME		Voto di preferenza componente Consei general
(candidato alla carica di Procurador)		




4. L'elettore ha votato tracciando un segno vicino al nominativo di un candidato Procurador.

Va attribuito il voto al SOLO candidato Procurador.

<p>COGNOME E NOME (candidato alla carica di Procurador)</p>		<p>TIZIO</p> <hr/> <p>Voto di preferenza componente Consei general</p> <hr/> <p>Voto di preferenza componente Consei general</p>
<p>COGNOME E NOME (candidato alla carica di Procurador)</p>		<hr/> <p>Voto di preferenza componente Consei general</p> <hr/> <p>Voto di preferenza componente Consei general</p>



5. L'elettore ha votato segnando il nominativo di un candidato Procurador e ponendo un segno sul contrassegno di una lista collegata ad altro candidato Procurador. Ha inoltre indicato il nominativo di un candidato alla carica di componente del Consei general.

NESSUN VOTO È DA ATTRIBUIRE.

COGNOME E NOME		Voto di preferenza componente Consei general
(candidato alla carica di Procurador)		Voto di preferenza componente Consei general
		Voto di preferenza componente Consei general
COGNOME E NOME		Voto di preferenza componente Consei general
(candidato alla carica di Procurador)		Voto di preferenza componente Consei general

6. L'elettore ha votato segnando il nominativo di un candidato Procurador e ponendo un segno sul contrassegno di una lista collegata ad altro candidato Procurador.

NESSUN VOTO È DA ATTRIBUIRE.

<p>COGNOME E NOME (candidato alla carica di Procurador)</p>		<hr/>	<p>Voto di preferenza componente Consei general</p>
<p>COGNOME E NOME (candidato alla carica di Procurador)</p>		<hr/>	<p>Voto di preferenza componente Consei general</p> <hr/>
		<p>Voto di preferenza componente Consei general</p>	

7. L'elettore ha votato tracciando un segno sul nominativo di un candidato alla carica di Procurador e un segno sul simbolo di lista collegata ad altro candidato Procurador.

NESSUN VOTO È DA ATTRIBUIRE.

COGNOME E NOME	1	Voto di preferenza componente Consei general
(candidato alla carica di Procurador)		Voto di preferenza componente Consei general
COGNOME E NOME	2	Voto di preferenza componente Consei general
(candidato alla carica di Procurador)		Voto di preferenza componente Consei general

8. L'elettore ha votato tracciando un segno sul nominativo di un candidato alla carica di Procurador.

E' da attribuire il voto SOLO al candidato Procurador.

<p>COGNOME E NOME</p> <p>(candidato alla carica di Procurador)</p>	<p>1</p>	<p>TIZIO</p> <hr/> <p>Voto di preferenza componente Consei general</p> <p>CAIO</p> <hr/> <p>Voto di preferenza componente Consei general</p>
<p>COGNOME E NOME</p> <p>(candidato alla carica di Procurador)</p>	<p>2</p>	<hr/> <p>Voto di preferenza componente Consei general</p> <hr/> <p>Voto di preferenza componente Consei general</p>

9. L'elettore ha votato segnando il nominativo di un candidato Procurador e ponendo un segno sul contrassegno di una lista collegata. Ha inoltre indicato il nominativo di due candidati alla carica di componente del Consei general.

E' da attribuire il voto al candidato Procurador, alla lista collegata e ai candidati componenti del Consei general.

<p>COGNOME E NOME (candidato alla carica di Procurador)</p>	<p>1</p>	<p>_____</p> <p>Voto di preferenza componente Consei general</p> <p>_____</p> <p>Voto di preferenza componente Consei general</p>
<p>COGNOME E NOME (candidato alla carica di Procurador)</p>	<p>2</p>	<p>TIZIO</p> <p>_____</p> <p>Voto di preferenza componente Consei general</p> <p>CAIO</p> <p>_____</p> <p>Voto di preferenza componente Consei general</p>



10. L'elettore ha votato segnando il nominativo di un candidato Procurador e scrivendo il nome di due candidati componente del Consei general senza contrassegnare la lista.

Il voto è da attribuire al candidato Procurador, alla lista e ai candidati componenti del Consei general.

<p>COGNOME E NOME</p> <p>(candidato alla carica di Procurador)</p>	<p>1</p>	<p>Voto di preferenza componente Consei general</p> <p>Voto di preferenza componente Consei general</p>
<p>COGNOME E NOME</p> <p>(candidato alla carica di Procurador)</p>	<p>2</p>	<p>TIZIO</p> <p>Voto di preferenza componente Consei general</p> <p>CAIO</p> <p>Voto di preferenza componente Consei general</p>



11. L'elettore ha votato segnando il nominativo di due candidati alla carica di Procurador e indicando il cognome di due candidati componente del Consei general appartenenti ad una lista collegata a uno dei due candidati Procurador.

NESSUN VOTO È DA ATTRIBUIRE.

COGNOME E NOME (candidato alla carica di Procurador)		TIZIO (CANDIDATO PROCURADOR)
		Voto di preferenza componente Consei general
		Voto di preferenza componente Consei general
COGNOME E NOME (candidato alla carica di Procurador)		
		Voto di preferenza componente Consei general
		Voto di preferenza componente Consei general



12. L'elettore ha espresso la preferenza scrivendo il nominativo del candidato Procurador a fianco della lista collegata.

Il voto è da attribuire al SOLO candidato Procurador.

COGNOME E NOME (candidato alla carica di Procurador)		<hr/> Voto di preferenza componente Consei general
		<hr/> Voto di preferenza componente Consei general
COGNOME E NOME (candidato alla carica di Procurador)		<hr/> TIZIO (CANDIDATO PROCURADOR)
		<hr/> Voto di preferenza componente Consei general
		<hr/> Voto di preferenza componente Consei general



13. L'elettore ha segnato il contrassegno della lista ed espresso una preferenza scrivendo il nominativo del candidato Procurador ad essa collegato.

Il voto è da attribuire al candidato Procurador ed alla lista.

COGNOME E NOME (candidato alla carica di Procurador)		TIZIO (CANDIDATO PROCURADOR) <hr/> Voto di preferenza componente Consei general CAIO (CANDIDATO COMUN GENERAL) <hr/> Voto di preferenza componente Consei general
COGNOME E NOME (candidato alla carica di Procurador)		<hr/> Voto di preferenza componente Consei general <hr/> Voto di preferenza componente Consei general

14. L'elettore ha espresso due preferenze indicanti una il nominativo del candidato Procurador e l'altra il candidato componente del Consei general a fianco del contrassegno della lista a cui appartiene.

Il voto è da attribuire al candidato componente del Consei general, alla lista a cui appartiene e al candidato Procurador. Il voto di *preferenza* per il candidato Procurador è INEFFICACE.

COGNOME E NOME (candidato alla carica di Procurador)		TIZIO
		Voto di preferenza componente Consei general CAIO
		Voto di preferenza componente Consei general
COGNOME E NOME (candidato alla carica di Procurador)		TIZIO
		Voto di preferenza componente Consei general CAIO
		Voto di preferenza componente Consei general SEMPRONIO

15. L'elettore ha espresso più di due preferenze scrivendo i cognomi di candidati componente del Consei general compresi nella lista.

Sono da attribuire i voti ai primi due candidati componente del Consei general indicati, alla lista a cui appartengono e al candidato Procurador.